

STATUTO

**"CENTRO PER LO SVILUPPO
DELLE ABILITA' COGNITIVE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GARBAGNATE MILANESE MI VIA
PRINCIPESSA MAFALDA 184

Numero REA: MI - 1926712

Codice fiscale: 06972390964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto repertorio n.96.726/33.217	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita la Società Cooperativa denominata "Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cogniti-	
	ve Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"ONLUS, con sede in Comune di	
	Garbagnate Milanese.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative quali succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero	
	di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si	
	propone il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-assistenziali	
	ed educativi (cooperative tipo A), con particolare attenzione a persone con disabilità cogni-	

	tiva, con problemi di apprendimento, con fragilità psicologica o che in generale necessita-	
	no di un potenziamento cognitivo per una migliore qualità di vita e una migliore integrazione	
	ne sociale. La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondia-	
	le ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese so-	
	ciali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle ri-	
	sorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavora-	
	ri - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavora-	
	tori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha come oggetto svolgere direttamente o in convenzione con Enti Pubblici	
	e Privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali ed educative:	
	1) assistenza didattica, di supporto psicologico e pedagogico ed integrazione sociale,	

	scolastica e lavorativa dei soggetti con difficoltà di apprendimento, con disabilità cognitiva	
	e/o con fragilità psicologica, attraverso servizi e progetti di riabilitazione, di potenziamento	
	cognitivo, di corsi e la creazione e gestione di laboratori dedicati ai soggetti svantaggiati;	
	2) attività di consulenza e formazione in generale riguardante la cura dei soggetti con diffi-	
	coltà cognitive e con fragilità psicologiche, con particolare riferimento alla metodologia ela-	
	borata da Reuven e Raphael Feuerstein a sostegno delle famiglie, degli operatori della	
	scuola e degli operatori sociali in generale ;	
	3) attività di progettazione, organizzazione, gestione e promozione dei servizi indicati attra-	
	verso seminari e conferenze.	
	4) la vendita di materiale didattico e di gioco cognitivo affine alle attività di potenziamento	
	cognitivo e di riabilitazione a cui si ispira la cooperativa, in particolare la vendita di tutti ma-	
	teriali inerenti le attività di formazione e di applicazione relative alla metodologia elaborata	
	da Reuven e Raphael Feuerstein (libri, pubblicazioni e Strumenti)	
	5) Valutazioni dinamiche della propensione all'apprendimento dei soggetti con disabilità	
	cognitiva o fragilità psicologica.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale e integrata, così come pre-	
	visto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a fa-	
	vore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività	
	causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	6) Terapia occupazionale, logopedia, psicomotricità, neuropsicomotricità, psicologo, psi-	
	coterapia, neuropsichiatria;	
	7) gestione scuole private e/o paritarie;	
	8) assistenza socio sanitaria ed educativa domiciliare;	
	9) baby sitting, baby parking;	
	10) metodi educativi e di apprendimento finalizzati all'efficienza cognitiva della persona;	

	11) attività finalizzata al successo scolastico e contro la dispersione scolastica: progetti di	
	homeschooling e di sostegno alla genitorialità in homeschooling;	
	12) poliambulatorio medico e medicina alternativa;	
	13) produzione materiali educativi cartacei, digitali, e in altre forme, anche per homeschoo-	
	lers;	
	14) servizio di assistenza di ogni genere, socio educativa, riabilitativa e sanitaria, e tipo in	
	struttura (disabili, anziani, minori, malati psichiatrici, ecc..), case famiglia, RSA (Residenza	
	Sanitaria Assistenziale), CDD (Centro Diurno Per Disabili), SFA (Servizio di Formazione al-	
	l'Autonomia);	
	15) campus estivi;	
	16) ripetizioni materie scolastiche in sede, a domicilio o online;	
	17) protezione sociale e tutela quale, a titolo esemplificativo, disbrigo pratiche anziani, mi-	
	nori, malati, ecc.;	
	18) attività educative basate sul bilinguismo;	
	19) educativa di strada;	
	20) educazione e apprendimento tramite attività sportive;	
	21) servizio trasporto alunni, disabili, anziani;	
	22) vacanze studio, vacanze culturali solidali rivolti a minori, disabili, anziani, malati.	
	23) corsi educativi e culturali in modalità webinar;	
	24) formazione per arginare la dispersione scolastica e sull'orientamento;	
	25) formazione riguardante i bisogni individuali e sociali dello studente;	
	26) formazione riguardante le strategie per l'inclusione scolastica e sociale;	
	27) formazione sulla gestione della classe e problematiche relazionali;	
	28) formazione sulla cultura digitale e sull'educazione ai media;	
	29) formazione diretta al personale scolastico: insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e	

	qualsiasi altra figura della scuola dedicata alla formazione scolastica di bambini, ragazzi e	
	giovani di qualsiasi ordine e grado;	
	30) organizzazione di eventi sociali;	
	31) servizi di formazione rivolti a cittadini stranieri: alfabetizzazione, apprendimento e po-	
	tenziamento della lingua italiana.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello	
	Stato che da Enti regionali, locali, della Comunità Europea, organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione e delle proprie attività in genere. Su delibera del	
	Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle	
	relative associazioni provinciali e altri organismi economici e sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'i-	
	stituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme	
	in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzio-	
	ne di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,	

	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finan-	
	ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art.	
	2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	" concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	" partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	" contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto dispo-	
	sto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	

	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico	
	professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamen-	
	te per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio impre-	
	se identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo	
	comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al punto 1) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inse-	
	rimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fis-	

	sata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto	
	instaurato.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il perio-	
	do di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coo-	
	perativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai	
	medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predi-	
	sposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà	
	essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo di cui al successivo art. 21, punto primo	
	lettera b), del presente Statuto.	

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 25 (venticinque).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei ti-	
	toli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione .	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione	
	il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende tra-	
	sferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di	
	quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera-	
	zione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione , del di-	
	ritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali	

	riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i vo-	
	ti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, que-	
	ste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di reces-	
	so spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le	
	disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministra-	
	zione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	

	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione , accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione , sul Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione ,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione :	
	- del capitale sottoscritto	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bi-	
	lancio su proposta del Consiglio di Amministrazione ;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore,	
	può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o persona-	

	le, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-	
	carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volon-	
	tariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consi-	
	glio di Amministrazione deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste nel presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiu-	
	sura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Li-	
	bro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione , oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ab-	
	bia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di	
	soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i se-	

	guenti:	
	" per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	" per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;	
	" per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Sta-	
	tuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutua-	
	listico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consi-	
	glio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione , si renda moroso nel ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi dan-	
	ni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali	
	da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività so-	
	ciali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commet-	
	ta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-	
	voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitra-	
	le ai sensi del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	

	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorges-	
	sero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dal presente Statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote intera-	
	mente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, e la liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capita-	
	le ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effe-	
	tuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di li-	

	quidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla qua-	
	le risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius,	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civi-	
	le.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risar-	
	cimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari a €	
	25,00 (venticinque/00);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previ-	
	sto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione .	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di	
	Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	

	rente le indicazioni previste nel precedente art.12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società de-	
	ve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in	
	una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizio-	
	ne al collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del	
	progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della nor-	
	mativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione , oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con	
	particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Co-	
	operativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze re-	
	lative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-	
	nandoli:	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligato-	
	rie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai	
	soci sovventori nella misura massima prevista dal codice civile e dalla legge in materia di	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soli soci prestatori, qualo-	
	ra lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto	
	esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato .	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione , potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le	
	modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secon-	
	do quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo	
	comma da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti	

	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	Con riferimento al disposto della Legge 381/1991, si precisa che non hanno comunque	
	alcun diritto a rimborso i soci volontari.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto	
	costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazio-	
	ne.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura del Consiglio di Amministrazione ;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'Organo di Controllo;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma	
	secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	

	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione del-	
	l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-	
	to)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate me-	
	dante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La de-	
	cisione sul metodo è adottata dal Consiglio di Amministrazione .	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma	
	libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine	
	indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere re-	
	dato apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conse-	
	guenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni	
	successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contra-	
	rietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale	
	a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qual-	
	siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Li-	
	bro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore	
	o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale	
	per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i	
	soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasfor-	
	mazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a) b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25	
	e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	

	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o al-	
	tro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato	
	dal Consiglio di Amministrazione , messaggio telefax o di posta elettronica inviato e rice-	
	vuto da tutti i soggetti iscritti a libro soci, e sindaci se nominati, i quali dovranno, entro la	
	data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver	
	ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, da far pervenire almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamen-	
	te costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministra-	
	tori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine	
	del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del pia-	
	no di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le	

	relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresen-	
	tino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasforma-	
	zione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei	
	voti presenti in assemblea.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di	
	ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il ri-	
	sultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favo-	
	revoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria de-	
	ve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-	
	cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua parte-	
	cipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che	

	non sia Amministratore o Sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione , ed in assen-	
	za di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (il Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da un numero di consiglieri variabile da	
	tre a sei, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-	
	mo esercizio della loro carica	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui	
	il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci coo-	
	operatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni ca-	
	so i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art.33 (deliberazioni del Consiglio di amministrazione)	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di ammini-	
	strazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Art.34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coor-	
	dina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sul-	
	le materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi,	
	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nel-	
	l'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconfe-	
	renza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi rite-	
	nere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, re-	
	golare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza	
	dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, la proposta si intende respinta	
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art.36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua previsione.	

	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art.37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art.38 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	Art.39 (organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco	
	unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'As-	
	semblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sin-	
	dacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente	
	del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione le-	
	gale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge	
	Art.40 (Direzione)	

	Il Direttore è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione della Società del suo ope-	
	rato e di quello dei dipendenti per la conduzione della Società.	
	Egli deve pertanto:	
	a) rendere esecutive le delibere del Consiglio di Amministrazione;	
	b) programmare e coordinare le attività centrali della Società, relazionando al Consiglio di	
	Amministrazione sulle proposte di discussione;	
	c) curare le relazioni pubbliche;	
	d) è il responsabile del personale ed agisce in forza della delega attribuitagli dal Consiglio	
	di Amministrazione;	
	e) curare l'amministrazione della Società, adottando una contabilità oculata ed una corretta	
	tenuta dei libri sociali;	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.41 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
	5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La	
	sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministra-	
	tore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	

	al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preven-	
	tivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti	
	degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di	
	conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.	
	Art.42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 20.000 (quindicimila). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-	
	vati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Ar-	
	bitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizio-	
	ne ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla So-	
	cietà, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, com-	
	ma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art.43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione	
	della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di e-	
	sclosure del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della so-	
	cietà o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività so-	
	ciale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori sta-	
	bilandone i poteri.	
	Art.45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazio-	
	ne sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivaluta-	
	to a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31.1.1992 n. 59.	

	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra	
	la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-	
	listica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto al-	
	l'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coope-	
	rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero ne-	
	cessarie.	
	Art.47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualisti-	

34 di 34